Pubblicato il 19/10/2021
N. 01519/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00642/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 642 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Di Scisciola e Giuseppe D'Agnelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luigi Paccione in Bari, via Quintino Sella, 120;
contro
ARCA Puglia Centrale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Angela De Napoli, con domicilio eletto in Bari, via F. Crispi, 85/A;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale -OMISSIS-del 20.2.2015 dell'ARCA Puglia Centrale, di rigetto della domanda di subentro nell'assegnazione di un alloggio E.R.P.;
- nonché di tutti gli atti precedenti e presupposti a base dell'atto impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ARCA Puglia Centrale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente sig.ra -OMISSIS- richiamava le seguenti circostanze:
- verificandosi fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, dal mese di febbraio 2010, la stessa si separava di fatto dal coniuge -OMISSIS-, ritornando a convivere e coabitare presso la famiglia di origine in Canosa di Puglia alla via -OMISSIS-;
- la ricorrente dal 2 dicembre 2010 vive in Canosa di Puglia dell'alloggio con accesso dalla predetta via -OMISSIS-, convivendo e coabitando con la madre -OMISSIS-, assegnataria del predetto alloggio ERP;
- a seguito del decesso della sig.ra -OMISSIS- avvenuto in data-OMISSIS-la ricorrente con domanda del 26.11.2013 formulava all'ARCA Puglia istanza di subentro nell'assegnazione dell'indicato alloggio posto in alla via-OMISSIS-;
- con la gravata determinazione -OMISSIS-/2015 l'ARCA respingeva la domanda di subentro evidenziando "che il nucleo familiare della richiedente è proprietario di un appartamento adeguato allo stesso, in contrasto con quanto previsto dal combiato disposto degli articoli 3 e 13 LR 10/2014".
Con il presente ricorso la sig.ra -OMISSIS-deduceva le seguenti censure:
1) violazione di legge: artt. 3 e 13 legge Regione Puglia n. 10/2014; art. 4 d.p.r. n. 223/1989; sussistenza e fondatezza;
2) eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti.
2. - Si costituiva l'Amministrazione intimata per resistere nel giudizio. Eccepiva il difetto di giurisdizione, l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
3. - All'esito dell'udienza pubblica del 29 settembre 2021 il ricorso veniva introitato per la decisione di merito.
4. - Ciò premesso, ritiene questo Tribunale che il Giudice amministrativo adito sia carente della giurisdizione in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso introduttivo, assegnata invece a quello ordinario.
5. - Invero, in materia di edilizia economica e popolare, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario trova un suo precipuo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase

antecedente o a quella successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, cioè nel discrimine segnato dal momento a partire dal quale l'operare della pubblica Amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma cade nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato. In conformità a tale ricostruzione, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie riguardanti la fase del procedimento di assegnazione che è di natura pubblicistica, perché caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento d'interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica Amministrazione. La giurisdizione del giudice amministrativo, invece, non è generalmente configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, nella quale non vi sono più provvedimenti che esprimano una ponderazione di interessi pubblici e privati, ma atti variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, che si configurano come risultato delle obbligazioni assunte dall'Amministrazione o dall'assegnatario di alloggio popolare. Gli atti di tale seconda fase incidono su posizioni di diritto soggettivo che devono essere riconosciute all'assegnatario, sicché le controversie relative a tale fase rientrano pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr.: Cass. civile, sez. unite, n. 3623 dell'8.3.2012; T.a.r. Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 280/2015).
La fattispecie in esame è compresa senza dubbio nell'alveo della giurisdizione dell'A.G.O., poiché riguarda il subentro nell'assegnazione e nel contratto di locazione di un alloggio E.r.p., di proprietà dell'ARCA Puglia Centrale, soggiacente alla speciale normativa di settore. La posizione dell'aspirante al subentro integra un diritto soggettivo discendente dalla prefigurazione normativa che obbliga la P.A., attraverso un'attività vincolata, ad accertare l'esistenza o meno delle condizioni necessarie ai fini del subentro, ponendo così in essere un'attività non discrezionale esternata in atti accertativi, non costitutivi del diritto.
Nella specie, P.A. deve limitarsi a riscontrare la presenza o l'assenza dei presupposti e delle condizioni per il detto subentro nell'assegnazione dell'alloggio che (al decesso dell'ex-assegnataria) trovano la loro fonte nella legge, non già in un potere autoritativo dell'Amministrazione.
A tal proposito, giova richiamare quanto statuito da un recente pronunciamento di questo T.A.R. (Sez. III, 9.9.2019, n. 1189):
«… *secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il* petitum *sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della* causa petendi, *ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (*ex multis, *Cass. Civ. SS.UU. n. 12378 del 16 maggio 2008 e n. 15323 del 25 giugno 2010).*
9. Ciò posto, nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare la giurisprudenza, anche del Tribunale adito, è ormai concorde nel ritenere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo solo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase procedimentale strumentale all'assegnazione dell'alloggio, in assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario quando si discute di cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locativo, che, in quanto sottratte al discrezionale apprezzamento della P.A., vanno invece ricondotte alla giurisdizione del G.O. (cfr. ex multis *Cass. civ., sez. II, 17 marzo 2014, n. 6172; Cass. civ., sez. un., 23 novembre 2012, n. 20727), o anche quando la controversia attenga all'accertamento del proprio diritto a succedere nel rapporto locatizio (*ex multis, *Cassazione, Sezioni Unite, ord. 09-10-2013, n. 22957), atteso che in tale fase del rapporto sussistono unicamente diritti soggettivi* … »..
Di uguale divisamento è la sentenza di questo T.a.r. Puglia - Bari, Sez. III -OMISSIS-, pubblicata il 22.11.2019, dove si precisa quanto segue: "*La giurisprudenza amministrativa e della Corte di Cassazione hanno individuato il riparto di giurisdizione in questa materia sottolineando più volte che, mentre la fase di assegnazione dell'alloggio popolare (oggi di edilizia residenziale pubblica) spetta al Giudice amministrativo venendo in rilievo la spendita di poteri pubblicistici da parte dell'ente gestore, a fronte dei quali si rintraccia una posizione di interesse legittimo, la successiva fase relativa al subentro nel contratto pertiene alla giurisdizione del Giudice ordinario; … infatti, in tema di edilizia residenziale pubblica, spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie attinenti alle richieste di subentro nel contratto avanzate dai componenti del nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio dopo il decesso di quest'ultimo poiché attengono alla fase successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio medesimo, non venendo in rilievo, con riferimento al detto subentro, un potere discrezionale della P.A. (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 12/07/2019,-OMISSIS-)*".

Analogamente si è espresso questo T.A.R. con sentenza -OMISSIS-/2020.
6. - Da quanto esposto discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sulla domanda di cui all'atto introduttivo in favore del Giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007,-OMISSIS-e della Corte di cassazione, sez. un., 22 febbraio 2007, -OMISSIS-, e in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e 11 cod. proc. amm.
7. - In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. Terza, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso ed indica il Giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.